



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO/AMBIENTE
UFFICIO AMBIENTE

ORDINANZA N 6 DEL 17/03/2020

Oggetto:	ORDINANZA CONTENENTE LE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19, DA ADOTTARE NEL TERRITORIO COMUNALE
----------	---

Premesso che con Delibera di Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8/03/2020 recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge del 23/02/2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 marzo 2020 avente ad oggetto l'estensione, a tutto il territorio nazionale, delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica previste nell'art. 1 del decreto in data 8 marzo 2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi in tutto il territorio nazionale;

Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

" di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute
“;

Considerato che lo stesso dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Ritenuto, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, sino al giorno 03 aprile incluso, dei parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura, e di limitare la fruizione di tutti gli altri parchi e aree pubbliche non recintati al solo transito, istaurando il divieto di sosta delle persone;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Vista, stante quanto sopra detto, la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che prevede in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visti gli artt. 21 bis e ter della L.241/90;

Tutto quanto premesso:

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano in quanto motivazione dell'atto, la chiusura dei parchi pubblici recintati e delle aree recintate, mentre nei parchi, i giardini e le aree verdi non recintate e connesse ad attrezzature, oltre al divieto di assembramento è fatto divieto di sostare, anche per la pratica di esercizio fisico, essendo consentito solo il transito, **fino al 03 Aprile 2020.**

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- di incaricare le forze dell'ordine della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE



Comune di Bibbiano
Provincia di Reggio Emilia

- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 C.P. e con la sanzione amministrativa **da € 25,00 ad € 500,00**, così come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente ordinanza.

Il Sindaco

CARLETTI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.